



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI I-III
PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2020**

Il giorno 29 aprile 2021, in modalità remoto, si è tenuta la riunione sindacale con all'ordine del giorno l'accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli I-III.

Per ISIN è presente il Direttore avv. Maurizio Pernice e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE

- le parti convengono sulla durata annuale del presente contratto integrativo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- le risorse del trattamento accessorio dell'anno 2020 per il personale I-III, certificate dal Collegio dei revisori dei Conti dell'Ispettorato nella riunione del 21 settembre 2020, vengono quantificate sulla base del seguente prospetto

	2020
Totale fondo accessorio livelli I-III	euro 119.520,96

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I — III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.

Al personale a tempo determinato che verrà eventualmente assunto in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.

Articolo 2

Indennità per oneri specifici

L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 2 1.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e tecnologi	Importo mensile
Livello I	euro 270,00
Livello II	euro 260,00
Livello III	euro 250,00

Si conferma, inoltre, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009, stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell'incremento dell'indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio per il personale ISIN livelli I-III.

Articolo 3

Indennità direzione di struttura di particolare rilievo

L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma 1, lettera b), del CCNL 21.2.2002, risulta pari per l'ISIN a **1.038,76** per l'annualità 2020. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio dell'ISIN. Tale indennità viene corrisposta in relazione alla durata dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione e a consuntivo annuale. I criteri per l'attribuzione di tale indennità - correlata all'effettivo svolgimento delle attività e attribuita per incarico distinto da quello per il quale è attribuita l'indennità di cui all'articolo 6 - sono stabiliti in contrattazione integrativa.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN non prevede posizioni di responsabilità di strutture tecniche e scientifiche di rilievo nazionale cui attribuire la suddetta indennità.

Articolo 4

Indennità di responsabilità professionale

L'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche di cui al successivo articolo 6.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato non prevedono l'attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di incarichi di responsabilità professionale che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali e pertanto i criteri per la sua attribuzione non costituiscono oggetto del presente accordo.

Articolo 5

Indennità specifiche

Fino alla stipula di specifico accordo con le OO.SS, continuano ad essere erogate al personale appartenente ai livelli I-III, con le modalità attuative attualmente applicate, le seguenti indennità:

- *indennità di rischio da radiazioni* di cui all'articolo 47 del 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n.101/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- *indennità di reperibilità* per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l'Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e OO.SS. in data 18 gennaio 2017, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio.

Articolo 6

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche

Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti dell'ISIN. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.

Articolo 7

Disposizioni finali

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per

disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

ISIN

OO.SS.

IL DIRETTORE

FLC CGIL

Firmato.....

Firmato.....

CISL SCUOLA

Firmato.....

FED.UIL SCUOLA RUA

FED
...Firmato.....

GILDA

UNAMS

SNALS
.....Firmato.....

CONFSAL

RSU (il coordinatore)Firmato.....